



IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Siena con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 196 del 13.12.2011 e della Giunta Comunale n. 3 del 4.1.2012 e loro successive integrazioni, è in vigore dal 1° marzo 2012.

L'imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA? Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

QUANTO SI PAGA? L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sei pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva.

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	DAL 1° NOVEMBRE AL 28 (o 29) FEBBRAIO	DAL 1° MARZO AL 31 OTTOBRE
- Struttura Alberghiera fino a 4 stelle	€ 1,50	€ 2,50
- Struttura Alberghiera a 5 stelle	€ 3,00	€ 5,00
- Struttura Extra-Alberghiera	€ 1,50	€ 2,50
ad eccezione di:		
- campeggi ed ostelli della gioventù	€ 1,00	€ 1,50
- residenze d'epoca (<i>che praticano un prezzo per camera doppia, preventivamente comunicato al pubblico ai sensi di legge, superiore ad € 200</i>)	€ 3,00	€ 5,00

CHI E' ESENTE?

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
- h) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città, per esigenze di servizio;
- i) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- j) gli studenti iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado alle Università aventi sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale;
- k) i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in via continuativa pernottano nel Comune di Siena per ragioni di servizio, a partire dal secondo mese solare di soggiorno;
- l) i residenti nella Provincia di Siena che, a seguito di procedimento di separazione consensuale o giudiziale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non siano assegnatari della casa coniugale e non siano proprietari di unità abitative disponibili e libere di persone e cose nel territorio del Comune di Siena.

Per fruire dell'esenzione, è possibile compilare apposito modulo disponibile presso la reception della struttura ricettiva.

Augurando un gradevole soggiorno nella nostra città, per ulteriori informazioni e aggiornamenti, può essere consultato il sito internet www.comune.siena.it.